

R.G. Es.

2864/18

CRON.



TRIBUNALE DI PADOVA  
ORDINANZA EX ART. 530 C.P.C.  
Il Giudice dell'Esecuzione

nella procedura esecutiva mobiliare iscritta al numero di ruolo sopra indicato nei confronti di

vista l'istanza di vendita presentata dal creditore procedente; visti gli artt.529 e seg. e 65 c.p.c.;  
ritenuto opportuno disporre sin d'ora che si proceda a vendita a mezzo commissionario al fine di ottenere una migliore collocazione del bene sul mercato ed una riduzione dei costi di alienazione;

ritenuto opportuno disporre, ove non ancora effettuata, l'asportazione dei beni e il loro trasporto presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie allo scopo di meglio custodirli nel periodo maggiormente prossimo alla data della vendita e al fine di consentire una più agevole e meno onerosa stima degli stessi, atteso che in tal modo l'incaricato potrà concentrare in unico luogo e in unico giorno alla settimana le attività di stima dei beni di più procedure;

ritenuto che l'incarico per la stima possa di norma essere conferito all'Istituto Vendite Giudiziarie, tenuto conto che la valutazione deve essere compiuta nella specifica prospettiva di una liquidazione a breve termine, che l'Istituto Vendite Giudiziarie ha sviluppato una particolare competenza riguardo ai valori medi di realizzo delle varie tipologie di beni nell'ambito delle vendite coattive e che non è configurabile alcun conflitto d'interessi tra la posizione di stimatore e di commissionario, posto che il commissionario ha un interesse, pienamente coerente con quelli dei creditori e del debitore esecutato, alla vendita del bene al miglior prezzo possibile;

P.Q.M.

1. Nomina commissionario per la vendita dei beni pignorati l'Istituto Vendite Giudiziarie di Padova e dispone che, nel caso di presentazione di più offerte nel termine indicato nell'ordinanza di vendita, l'individuazione dell'acquirente avvenga mediante gara tra gli offerenti;

2. Fissa il giorno 13/19 alle ore 9.00 e segg. presso la sede dell'istituto in Padova, via Venezia n. 77 o sul luogo del pignoramento (a discrezione dell'Istituto Vendite Giudiziarie stesso), per l'esame delle offerte e la gara tra gli offerenti, e in caso di esito negativo una nuova fissazione di vendita stabilita dall'Istituto Vendite Giudiziarie a libera offerta;

3. Dispone che l'Istituto Vendite Giudiziarie proceda, almeno 30 giorni prima della data sopra indicata, ad asportare i beni pignorati ed a trasportarli presso la propria sede, previa comunicazione al debitore o al terzo custode, almeno 7 giorni prima ed a mezzo raccomandata o telegramma, della data e ora dell'accesso;

4. Autorizza gli incaricati dell'Istituto Vendite Giudiziarie, muniti della tessera di riconoscimento di cui all'art.5 D.M. 11/2/1997 n.109, ad accedere al luogo ove si trovano i beni pignorati; autorizza altresì i medesimi, in caso di mancata collaborazione del debitore o del terzo custode, ex art.25 D.M. cit., ad aprire porte, ripostigli e recipienti richiedendo, se occorre, l'assistenza della forza pubblica e avvalendosi, se necessario, dell'ausilio di un fabbro.

5. Dispone che l'Istituto Vendite Giudiziarie, qualora i beni pignorati risultino sottratti, distrutti, dispersi o deteriorati o, per la difformità tra quelli rinvenuti e quelli descritti nell'atto di pignoramento, appaia altamente probabile che essi siano stati sostituiti, ne dia comunicazione al giudice e invii tempestivamente una dettagliata relazione al creditore pignorante affinché questi possa presentare querela per il reato di cui all'art.388 e 388 bis c.p.;

6. Invita l'Istituto Vendite Giudiziarie, nel caso in cui, per le dimensioni e la tipologia dei beni, essi non siano trasportabili con i mezzi di cui dispone l'istituto, ovvero per il caso in cui, per la loro quantità o natura non siano stoccabili presso i magazzini dell'istituto, a richiedere, con istanza motivata, l'autorizzazione a non procedere all'asporto e a svolgere la vendita in loco;

7. Nomina sin d'ora custode dei beni pignorati l'Istituto Vendite Giudiziarie con effetto dalla data di asportazione dei beni, salvo che la nomina a custode sia stata già precedentemente disposta;

8. Conferisce l'incarico per la stima dei beni all'Istituto Vendite Giudiziarie, che, laddove occorre, può avvalersi dell'assistenza di un tecnico del settore il cui nome deve essere indicato nella relazione. Soltanto in questa seconda ipotesi l'Istituto Vendite Giudiziarie ha diritto, per l'attività di stima, ad un compenso calcolato, con riferimento al prezzo di vendita dei beni (o, in caso d'interruzione della procedura, al valore stimato), in base alle percentuali previste dall'art.2 della Tabella allegata al D.M.30/5/2002, dimezzate ai

sensi dell'art.3, senza applicazione del compenso minimo ivi stabilito. Dispone che la stima, salvi i casi in cui sia autorizzata la vendita dei beni nel luogo ove sono stati pignorati, sia effettuata presso il deposito dell'Istituto Vendite Giudiziarie. Dispone che la stima sia effettuata nella prospettiva della liquidazione coattiva a breve termine, tenendo conto anche dei valori medi di realizzo di beni simili nelle vendite giudiziarie dell'ultimo anno, con autorizzazione ad attribuire un unico valore a più beni unitariamente considerati, se ciò sia giustificato da un possibile legame funzionale tra i beni e risulti vantaggioso per la vendita. Dispone che, nel caso di macchina soggetta alla disciplina di cui al D.P.R. 459/96, si indichi se essa sia provvista della marcatura CE, ovvero, ove immessa sul mercato o posta in servizio anteriormente al 14 settembre 1996, se ne sia attestata la conformità alle normative prima vigenti in materia di sicurezza. Dispone che alla relazione siano allegati delle foto dei beni. Concede termine per il deposito in Cancelleria della relazione di stima sino a 10 giorni prima della data fissata per la vendita per i beni pignorati. Dispone che, contestualmente, l'esperto provveda, a inviare copia della relazione ai legali dei creditori e al debitore, a mezzo fax o posta elettronica

9. Autorizza il commissionario, al fine di facilitare la vendita, a formare lotti comprendenti anche beni pignorati nell'ambito di diverse procedure. Il prezzo di tale lotto sarà determinato sommando i prezzi -dei singoli beni che lo compongono, sulla base delle diverse relazioni di stima e sarà proporzionalmente ripartito tra le diverse procedure anche in caso di ricavo maggiore o minore. Con il medesimo procedimento determinazione proporzionale del valore- sarà determinato il prezzo da detrarre nel caso di conversione del pignoramento che interessi una sola delle procedure, con conseguente esclusione dal lotto di uno o più beni;

#### AVVISA LE PARTI

che l'Istituto Vendite Giudiziarie ha diritto, oltre al rimborso delle spese per l'effettuazione delle pubblicità stabilite dal giudice (artt.16 e18 d.m. 11/2/1997 n.109), ai seguenti compensi:

- a) in ogni caso: l'importo forfettario di cui all'art. 31 d.m. 11/2/1997 n.109, da versarsi entro 48 ore;
- b) per la custodia dei beni: i compensi di cui all'art.37 d.m. 11/2/1997 n.109;
- c) per l'asporto dei beni: euro.25,00 (oltre IVA) quando le operazioni di caricamento dei beni sul mezzo di trasporto durano dai 30 ai 60 minuti (dall'inizio delle operazioni per l'apertura della porta di accesso ai locali sino al termine del caricamento); euro.25,00 (oltre IVA) per ogni successiva mezzora. La durata delle operazioni è attestata dall'I.V.G. nell'apposito modulo in duplice copia, di cui una da consegnarsi al debitore e l'altra da allegarsi all'istanza di liquidazione del compenso. Quando i beni si trovano in comuni diversi da quello di Padova è dovuto all'I.V.G., ai sensi dell'art.30 c.5 d.m. cit., un ulteriore compenso di €0,52 per ogni km percorso;
- d) in caso di sospensione o estinzione della procedura: i compensi di cui all' art. 34 d.m. cit. oltre, a norma dell'art.33 d.m. cit., l'8% del valore dei beni pignorati, se asportati, o il 5%, se custoditi presso il debitore;
- e) in caso di vendita di beni: 9 % del prezzo interamente a carico del ricavato della vendita e un ulteriore 9% a carico dell'acquirente;
- f) in caso di assegnazione: 10% del valore se si tratta di beni asportati e 5% del valore nel caso di beni non asportati.

g) Fissa, per gli ulteriori incumbenti, l'udienza del

23 5 19 ore 9<sup>30</sup>

Si comunichi all'ivg

Padova, li 28 1 19

Il Giudice dell'Esecuzione



Il Funzionario  
Dott. Gilberto MERCATO

